



REGIONE LOMBARDIA

(schema tipo di avviso pubblico ai sensi della D.G.R. XII/5104 del 6.10.2025)

Comune di Brescia

Ente capofila dell'**AMBITO TERRITORIALE-SOCIALE 1 DI BRESCIA**

Comuni appartenenti all'Ambito: Comune di Brescia e Comune di Collebeato

AVVISO PUBBLICO N. 2/2026

**PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'UNITÀ ABITATIVA COLLOCATA NEL COMUNE DI COLLEBEATO
DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI**

(SAP – ex ERP, edilizia residenziale pubblica a canone sociale)

Unità abitativa di proprietà del Comune di Collebeato

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

dalle ore 09:00 del 21/09/2026 alle ore 12:00 del 23/10/2026

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1 Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 4/2017, è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione dell'unità abitativa disponibile destinata ai servizi abitativi pubblici sita nel Comune di Collebeato.

1.2 L'unità abitativa di cui al presente avviso pubblico è di proprietà del Comune di Collebeato, è immediatamente assegnabile e ha una superficie utile di 45,78 mq: è pertanto adeguata a un nucleo familiare di n. 1/2 persone.

1.3 Nel rispetto della soglia percentuale delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno previsto dalla lett. c-bis) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 4/2017, come determinata nel piano annuale, considerato che il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5 e che non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve, gli enti proprietari hanno riservato unità abitative a una o più delle categorie diversificate per l'integrazione sociale individuate dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 4/2017, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della Legge Regionale n. 16/2016, come segue:

- a) n. 1 unità abitativa riservata dal Comune di Collebeato alla categoria “Anziani”.

1.4 L'unità abitativa di cui al presente avviso è pubblicata nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) ente proprietario;
- b) zona o frazione o municipio;
- c) superficie utile residenziale;
- d) numero dei vani;
- e) piano;
- f) presenza di ascensore;
- g) presenza di barriere architettoniche;
- h) tipologia di riscaldamento;
- i) stima delle spese per i servizi;
- j) numero di domande presentate.

1.5 Le cittadine e i cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso stesso sul sito istituzionale del Comune di Collebeato all'indirizzo <https://www.comune.collebeato.bs.it>.

2. Presentazione della domanda

2.1 La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza della richiedente o del richiedente o anche nel comune in cui la richiedente o il richiedente prestano attività lavorativa, in relazione a quanto indicato all'articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2017. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa della richiedente o del richiedente.

2.2 I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel comune di residenza, in relazione a quanto indicato all'articolo 9, comma 2-bis del Regolamento regionale n. 4/2017. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2.2.1 In assenza di un'unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell'ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza. In questi casi, l'assegnazione di un'unità abitativa avviene, qualora successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva, si rendano disponibili unità abitative adeguate.

2.3 È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di cui all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 4/2017 che di seguito si riporta:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici di balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

2.4 Nella domanda la richiedente o il richiedente indicano sino a un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un'unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l'ente proprietario in sede di assegnazione. L'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2017, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dalla richiedente o dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dalla richiedente o dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile. L'assegnazione dell'unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della Legge regionale n. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.

2.5 La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: <https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/>, accedendo come "Cittadino" tramite credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale, <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid/>), CIE (Carta d'identità elettronica) e relativi PIN, oppure tramite TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) dotata di microchip/certificato di autenticazione e relative chiavi di accesso.

2.6 I nuclei familiari con la presenza di componenti con disabilità hanno la possibilità di indicare esigenze di accessibilità in applicazione dell'art. 23, comma 5 della Legge Regionale n. 16/2016.

2.7 Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto e informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che la richiedente o il richiedente abbiano provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.8 Terminata la procedura di registrazione, la richiedente o il richiedente prendono visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative, se disponibili, adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 del presente avviso.

2.9 A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia alla richiedente o al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR, Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dell'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

2.10 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei Comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.

2.11 Ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del Regolamento regionale n. 4/2017, la richiedente o il richiedente sono supportati nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito dal Comune di Collebeato (ufficio servizi sociali). Resta ferma la responsabilità della richiedente o del richiedente in ordine alle dichiarazioni da loro rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e assiste la richiedente o il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda. Per accedere al servizio di supporto è necessario prendere appuntamento contattando il numero 030.2511120 - interno 3 (Comune di Collebeato).

2.12 La richiedente o il richiedente inoltre, per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, possono avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e delle organizzazioni sindacali degli inquilini che hanno firmato il protocollo di intesa con regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7441 del 30.11.2022 e che sono di seguito indicate: SUNIA – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari; SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio Lombardia; CONIA – Confederazione Nazionale Inquilini Associati; UNIAT – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Lombardia; ASIA – Associazione Inquilini e Abitanti, federata all'Unione Sindacale di Base (USB); Unione Inquilini Coordinamento Regionale Lombardia; Federcasa Lombardia.

3. Dichiarazioni sostitutive e documentazione da presentare

3.1 Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 del presente avviso, delle condizioni di disagio di cui ai successivi punti 10, 11, 12, del periodo di residenza di cui al successivo punto 13 e dell'appartenenza alle "Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale" di cui al successivo punto 14, nonché dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.5.

3.2 In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno esibiti in originale. L'amministrazione può inoltre chiedere copia di ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate.

4. Definizione di nucleo familiare

4.1 La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all'intero nucleo familiare che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2.

4.2 Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- a) coniugi non legalmente separati;
- b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della Legge n. 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.3 Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e ss.mm.ii.

4.4 Per la cittadina e il cittadino di Paesi non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

4.5 All'avviso pubblico sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.6 I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

5.1 Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nei punti che seguono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di straniero e stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto legislativo n. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadine e cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di straniero e stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di straniero e stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato alle cittadine e ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione della domanda;

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore a euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2017, è necessario che siano indicati gli ISEE in corso di validità delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del punto 5.1.

Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel comune in cui è stata presentata la domanda o entro la distanza di 40 km dal comune in cui è stata presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve. Si considerano adeguati gli alloggi che abbiano una superficie utile residenziale pari o

superiore a quella dell'alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui all'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 4/2017.

Non precludono l'accesso ai servizi abitativi pubblici:

- la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune;

- la nuda proprietà di un alloggio;

- la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi del servizio abitativo pubblico per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggi o di unità immobiliari ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

5.2 I requisiti di cui al punto 5.1 devono essere posseduti dalla richiedente o dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i) del medesimo punto, anche dagli altri componenti il nucleo familiare richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

5.3 Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della Legge regionale n. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d) del punto 5.1 del presente avviso, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza

6.1 I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 4/2017, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.

6.2 Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20% delle unità abitative disponibili nell'anno solare o nella misura dell'eventuale soglia percentuale eccedente il 20% per i Comuni, con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettera c) del Regolamento regionale n. 4/2017 con arrotondamento all'unità superiore del numero di unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale applicata. Il Comune di Collebeato ha mantenuto la percentuale del 20%.

6.3 Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto e accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della Legge regionale n. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. Subentro nella domanda

7.1 Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso della richiedente o del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

- a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge n. 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della Legge n. 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
- c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale

8.1 Al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

- a) Anziani: nuclei familiari con presenza di anziani o composti esclusivamente da anziani, anche con minori a carico, che alla data di presentazione della domanda siano costituiti da: un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età; da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; oppure nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età;
- b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento regionale n. 4/2017 ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
- c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
- c-bis) padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà;
- c-ter) coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento, successivamente al provvedimento giudiziale che dispone il rilascio dell'abitazione e che non

abbiano stipulato altro contratto di locazione per un alloggio adeguato, ai sensi della tabella di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2017 per una durata superiore all'anno;

d) Forze di Polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Forze Armate: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) o alle Forze Armate di cui al decreto legislativo n. 66 del 14 marzo 2010;

e) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, pari o superiore al 66 per cento;

f) Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale individuate nel Piano annuale:

- il Comune di Brescia ha individuato la categoria "Nuclei che alla data di presentazione della domanda sono in carico al Progetto di contenimento sfratti del Comune di Brescia e nuclei assegnatari di un alloggio del servizio abitativo transitorio, il cui contratto non è più rinnovabile per il raggiungimento dei cinque anni previsti dalla normativa";
- il Comune di Collebeato ha individuato la categoria "Donne vittime di violenza (in carico ai centri antiviolenza)";

f-bis) Nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel SSN.

8.2 Il Comune di Collebeato ha deciso di riservare alcune unità abitative del presente avviso a una o più delle categorie diversificate per l'integrazione sociale individuate dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 4/2017, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della Legge Regionale n. 16/2016, nel rispetto delle determinazioni del piano annuale, e in particolare alla categoria "Anziani".

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.

9.2 La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza in Regione Lombardia e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10, 11, 12 e 13 del presente avviso. La determinazione del punteggio complessivo tiene altresì conto del valore attribuito alle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale secondo quanto previsto al punto 14.

9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10, 11 e 13 e tra le voci di cui alle "Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale", di cui al punto 14.

10. Condizioni familiari

Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”, “Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” non sono compatibili tra loro e non sono compatibili con le voci di cui alle “Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale” indicate al punto 14.

10.1 Anziani

Nucleo familiare composto esclusivamente o con presenza di anziani, che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- a) nucleo composto da un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età; **punti 12**
- b) nucleo composto da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; **punti 9**
- c) nucleo in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età. **punti 8**

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presenti anche minori a carico.

Nel caso di nucleo composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età con uno o più minori a carico, si applica la condizione di cui al successivo punto 10.3, lett. a): “Persona sola con uno o più minori a carico”.

10.2 Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del Regolamento regionale n. 4/2017, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del medesimo Regolamento regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) Famiglia di nuova formazione con minori; **punti 10**
- b) Famiglia di nuova formazione senza minori. **punti 9**

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

- a) Persona sola con uno o più minori a carico; **punti 10**
- b) Persona sola. **punti 9**

10.4 Persone con disabilità

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente:

- a) invalidità al 100% o disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104); **punti 13**
- b) invalidità dal 91% al 99%; **punti 11**
- c) invalidità dal 66% al 90%. **punti 9**

Nel caso di persone minori con disabilità, si assegna il punteggio di cui alla lett. a) se si tratta di una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), il punteggio di cui alla lett. b) negli altri casi.

11. Condizioni abitative

La condizione di “Abitazione impropria” di cui alla lettera A) non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di “Rilascio alloggio” non è compatibile con la condizione di “Coabitazione” né con la condizione di “Genitore separato o divorziato”.

Il punteggio per la condizione di ‘Sovraffollamento’ o ‘Coabitazione’ è attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni familiari o abitative di cui ai punti 10 e 11, compatibili e dichiarate in sede di domanda.

11.1 Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario come accertato dalle autorità pubbliche competenti; **punti 6**

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23, comma 13 della Legge regionale n. 16/2016 (servizi abitativi transitori) e che siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici; **punti 8**

A3. in alloggi o strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche; **punti 5**

A4. da almeno 6 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute; **punti 4**

B. Richiedenti che risiedano in alloggio privo di servizi igienici interni o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas). La condizione deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. **punti 2**

11.2 Rilascio alloggio

La condizione ricomprende:

- nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio in locazione a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stata già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio in locazione e sia decorso, al momento di presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in locazione da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, che non abbiano stipulato altro contratto di locazione. **punti 8**

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 4/2017 che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda a condizione che il genitore separato o divorziato non abbia stipulato altro contratto di locazione. **punti 8**

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

A. Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni Familiari" del presente avviso, che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente); **punti 7**

B. Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente di cui alle definizioni del punto 10.1 delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è accessibile solo tramite scale. **punti 2**

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

- 1 o 2 persone in un alloggio pari o inferiore a 17 mq;
- 3 persone in un alloggio pari o inferiore a 34 mq;

- 4 o 5 persone in un alloggio pari o inferiore a 50 mq;
- 6 persone in un alloggio pari o inferiore a 67 mq;
- 7 o più persone in un alloggio pari o inferiore a 84 mq.

punti 2

Per valutare il sovraffollamento si fa riferimento alla superficie catastale netta.

11.6 Coabitazione

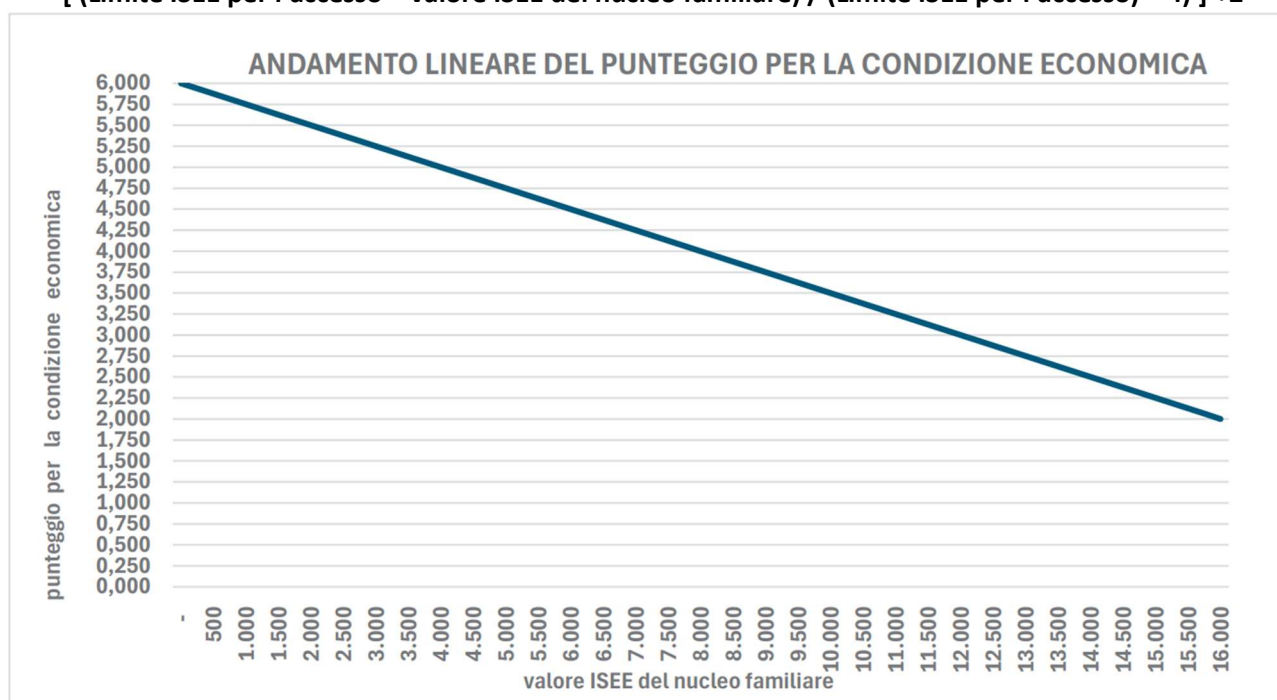
Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, convivono anagraficamente da almeno un anno nello stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari.

punti 0,5

12. Condizioni economiche

12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore ISEE del nucleo familiare, con il limite ISEE fissato per l'accesso, moltiplicando per il valore di 4 e sommando al risultato ottenuto il valore di 2.

$$[(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4] + 2$$



13. Periodo di Residenza

13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza continuativa precedente la presentazione della domanda in regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.

Il punteggio per il periodo di residenza in comune viene attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni abitative o familiari di cui ai punti 10 e 11, dichiarate in sede di domanda. A tal fine

non si considerano le condizioni di cui al punto 11.5 “Sovraffollamento” e al punto 11.6 “Coabitazione”.

Nel caso in cui sia attribuito il punteggio per il periodo di residenza continuativa nel comune, lo stesso punteggio è cumulabile con il punteggio attribuito per il periodo di residenza continuativa in regione.

Periodo di residenza nella regione

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni.

punti 0,5

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
Fino a 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

Periodo di residenza nel comune

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni.

punti 0,5

Periodo di residenza in comune	Punteggio
Fino ad 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

14. Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale

- a) Categorie di particolare e motivata rilevanza sociale individuata nel Piano annuale dal Comune di Collebeato: "Donne vittime di violenza (in carico ai centri antiviolenza)";
punti 8
- b) nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel SSN.
punti 8

Le voci di cui ai punti a) e b), non sono compatibili tra loro, né con le condizioni familiari di cui al punto 10 ad eccezione della condizione familiare "Disabili".

15. Formazione e pubblicazione della graduatoria

15.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

15.2 Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- b) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- c) punteggio della condizione di disagio economico più elevato;
- d) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa secondo il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di cui al punto 13;
- e) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- e-bis) punteggio delle "Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale".

15.3 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

15.4 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda sono riportati il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, l'indicazione dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale, oggetto di riserva da parte dell'ente proprietario come indicato al punto 8.2.

15.5 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale e all'albo pretorio del Comune di Collebeato.

15.6 Avverso le graduatorie provvisorie la richiedente o il richiedente possono, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della

domanda di assegnazione, del cui esito l'interessata o l'interessato siano venuti a conoscenza successivamente alla chiusura dell'avviso.

15.7 L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio, di cui al punto 15.6 del presente avviso, mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.

15.8 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, di cui al punto 15.6 del presente avviso, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

15.9 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune di Collebeato.

16. Modalità di assegnazione

16.1 L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2017.

16.2 Successivamente gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal presente avviso, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati.

16.3 Dopo aver assegnato, nell'ordine, gli alloggi ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e gli alloggi riservati ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dall'avviso, come da punti 16.1 e 16.2, si procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

16.4 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 4/2017.

16.5 L'ente proprietario nella piattaforma informatica regionale dà atto dell'avvenuta assegnazione dell'unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria di altri enti.

16.6 Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo.

17. Canone di locazione

17.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'articolo 31 della Legge regionale 27/2009.

18. Controlli

18.1 L'Amministrazione procedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'emanazione del provvedimento di assegnazione per il quale sono state rese le dichiarazioni.

18.2 Ferma restando la responsabilità penale, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

18.3 L'annullamento dell'assegnazione è disposto dall'ente proprietario, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, in applicazione dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2017 determinando l'obbligo di rilascio dell'alloggio in termine non eccedente i sei mesi.

18.4 Le cittadine e i cittadini che intendono partecipare all'avviso devono indicare un indirizzo di posta elettronica corretto e aggiornato. L'eventuale richiesta della documentazione non acquisibile d'ufficio e ogni altra comunicazione indirizzata alle richiedenti o ai richiedenti saranno effettuate contattando le cittadine e i cittadini all'indirizzo email indicato in domanda.

19. Diritto di accesso

19.1 Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dagli enti proprietari relativamente alla graduatoria e all'attività istruttoria della singola domanda. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

19.2 Per la consultazione o la richiesta di copie, conformi o in carta libera, è possibile presentare istanza di accesso all'ente competente, sia esso il Comune capofila dell'ambito territoriale, per quanto attiene l'avviso pubblico, oppure l'ente proprietario dell'alloggio oggetto di assegnazione (Comune di Collebeato), per quanto attiene le graduatorie e l'istruttoria delle singole domande.

20. Trattamento dati personali

20.1 In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla domanda.